REGOLAMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE (O DELLA PRATICA FORENSE)

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento s'intende per 'tirocinante' o 'praticante' chi sta svolgendo l'iter formativo previsto dall'art. 40 e ss Legge 31 dicembre 2012 n. 247, dal D.M. 17 marzo 2016 n. 70 e dal D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 e norme ad esse collegate; si intende per 'dominus' l'avvocato che accoglie il praticante presso il proprio studio per gli effetti della pratica e si assume gli obblighi previsti dalla normativa e dal presente regolamento.

Articolo 2 (Iscrizione nel registro dei praticanti)

Ai sensi dell'art. 40 e ss Legge 31 dicembre 2012 n. 247 e s.m. chi intende iscriversi per la prima volta nel Registro speciale dei praticanti avvocati presenta domanda scritta al Consiglio dell'Ordine presso il Tribunale nel cui circondario egli ha il domicilio. Il dominus presso cui svolgerà la pratica deve essere iscritto al medesimo Consiglio dell'Ordine.

Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione di cui al successivo articolo 5 ed i documenti previsti dalla normativa vigente ed una dichiarazione con la quale l'aspirante praticante indica se svolge attività lavorativa o qualsiasi altra attività retribuita a carattere continuativo, altra pratica professionale o frequenti corsi post-universitari.

In caso di impiego in attività lavorativa o altra attività retribuita l'aspirante praticante deve informarne il Consiglio fornendo indicazioni sugli orari e le modalità di svolgimento del lavoro. Il Consiglio procede alle verifiche di cui all'art. 2 del D.M. 17 marzo 2016 n.70 all'esito delle quali, ove ne ricorrano i presupposti, dispone il diniego dell'iscrizione nel registro dei praticanti o la cancellazione dal medesimo, ai sensi della predetta norma.

In caso di svolgimento di altra pratica professionale o di frequenza di corsi post universitari l'aspirante praticante deve informarne il Consiglio indicando orari e modalità; il Consiglio procede alle verifiche di compatibilità con l'esecuzione del tirocinio forense assumendo i provvedimenti necessari.

Le eventuali modifiche delle modalità di esercizio delle attività lavorative o di studio dovranno essere tempestivamente comunicate al Consiglio dell'Ordine.

Articolo 3 (Durata e interruzione del tirocinio)

La durata del tirocinio è stabilita in diciotto mesi, decorrenti dall'iscrizione nel Registro dei praticanti ai sensi dell'art. 41 Legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il compimento del tirocinio deve avere carattere continuativo.

L'interruzione del tirocinio per un periodo pari o superiore a sei mesi comporta la cancellazione dal Registro dei praticanti salvo il verificarsi di una delle ipotesi tassative previste dal comma 2 dell'art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n. 70. Resta salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione al Registro qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Legge n. 247/2012.

L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi ma superiore ad un mese può trovare giustificazione in altri motivi di carattere personale che saranno di volta in volta valutati dal Consiglio dell'Ordine.

Il praticante che voglia interrompere il tirocinio presenta domanda documentando le ragioni ed il Consiglio si pronuncia ai sensi del già citato art. 7 del D.M. 17 marzo 2016 n.70. In caso di accoglimento dell'istanza, il tirocinio è sospeso dalla data di presentazione della richiesta e il relativo periodo non verrà conteggiato ai fini del computo complessivo della pratica.

Articolo 4 (Le attività del tirocinio)

Il tirocinio si articola nello svolgimento della pratica secondo una delle tipologie di cui all'art. 41 commi 6, 7 e 8 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (presso uno o più avvocati, l'Avvocatura di Stato, l'Ufficio legale di Enti Pubblici, gli Uffici Giudiziari).

Deve comunque essere sempre assicurato lo svolgimento del tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato (art. 3, co. 2, D.M. 17 marzo 2016 n. 70)

Articolo 5 (Lo svolgimento della pratica)

Articolo 5.1 (Dichiarazione e responsabilità del dominus)

Il dominus dev'essere iscritto all'albo degli avvocati da almeno cinque anni e non gli è consentito di far svolgere a più di tre praticanti contemporaneamente il tirocinio presso di sè, salva motivata autorizzazione in deroga rilasciata dal Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza dell'avvocato stesso.

Il dominus presenta al Consiglio dell'Ordine una dichiarazione, con la quale:

a. si impegna a garantire la formazione del praticante consentendogli l'esame delle pratiche e l'utilizzo dei beni strumentali dello studio;

- b. si impegna a non impiegare il praticante esclusivamente in mansioni esecutive e comunque non congruenti con le esigenze di apprendimento e formazione professionale;
- c. si impegna a verificare l'esattezza delle annotazioni contenute nel libretto della pratica e di tutte le attestazioni rilevanti ai fini della pratica;
- d. si impegna a fornire al praticante un idoneo ambiente di lavoro e, fermo l'obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio, come previsto dall'art. 40 del codice deontologico forense;
- e. indica le generalità degli eventuali altri suoi tirocinanti e, se del caso, motiva l'esigenza di superare il previsto limite massimo di tre;
- f. specifica se trattasi di attività svolta in forma associata indicando, i nominativi degli altri professionisti.

Il mancato rispetto degli obblighi assunti con tale dichiarazione integra violazione dei principi deontologici ed è fonte di responsabilità disciplinare.

Articolo 5.2 (Libretto della pratica)

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di diciotto mesi il cui termine decorre dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

Sul libretto dovranno essere annotate:

- le udienze del dominus o degli altri avvocati dello studio alle quali il praticante abbia effettivamente partecipato, nel numero minimo di 20;
- gli atti giudiziali e stragiudiziali alla cui redazione il praticante abbia partecipato, nel numero minimo di 10;
- le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato, nel numero minimo di 5;

Il libretto dev'essere sottoscritto dal praticante e dal dominus presso il quale la pratica è svolta.

Articolo 5.3 (Annotazioni delle udienze)

Le udienze registrate nel libretto devono essere almeno venti per ogni semestre, escluse quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle

quali non è svolta alcuna attività difensiva. Non è consentito annotare più di tre udienze nello stesso giorno di cui non più di due aventi la medesima argomentazione.

Le predette udienze, nel limite di tre per semestre, potranno riguardare udienze di arbitrati rituali e, ove ne venga consentita la partecipazione dalle parti, incontri di mediazione (fatta eccezione per l'incontro di prima convocazione).

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. Per ciascuna udienza, deve essere indicata la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta e la sottoscrizione del giudice o del coadiutore presente in udienza.

In alternativa, della partecipazione all'udienza da parte del praticante dovrà essere dato atto nel verbale d'udienza, le cui copie semplici dovranno essere allegate al libretto della pratica.

Saranno ritenute utilmente valide anche le udienze "figurate", a condizione che le relative note scritte contengano l'attestazione da parte del dominus della partecipazione alla redazione delle stesse da parte del proprio tirocinante. Detta attestazione non potrà essere sostituita da analoghe dichiarazioni non contenute nell'atto. Il tirocinante deve indicare tali udienze negli statini semestrali. Nel libretto la firma del Magistrato verrà sostituita con l'annotazione "udienza figurata", allegando allo statino la stampa delle note scritte di udienza depositate riportanti la precitata attestazione (testo ricavato dalla comunicazione pubblicata su sito ordine).

Il Consiglio dell'Ordine ha comunque facoltà di chiedere al praticante copia dei verbali d'udienza.

Qualora le udienze indicate si svolgano nei periodi in cui il praticante risulta impegnato in attività comunicate ai sensi dell'art. 2, quest'ultimo, alla presentazione del libretto per la vidimazione semestrale, dovrà allegare documentazione scritta dei titoli in base ai quali ha potuto astenersi dall'impegno extra praticantato

Il praticante può assistere con il proprio dominus alle udienze in cui quest'ultimo – pur non essendo indicato in procura – partecipi in base a delega rilasciata dal socio dello studio a cui sia stato conferito il mandato difensivo. Il praticante può inoltre assistere alle udienze di cause nel cui collegio difensivo vi sia un avvocato – socio o collaboratore dello studio associato - anche se non corrispondente al dominus.

Il praticante, ove il proprio dominus non abbia la possibilità di garantire allo stesso una sufficiente offerta formativa (art. 41, comma 8, L. 247/2012) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, potrà integrare la partecipazione/assistenza alle udienze con altro dominus seguendo quindi anche l'attività di un ulteriore studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida. E' fatto salvo, in ogni caso, il limite massimo di due professionisti per ogni praticante, salva la motivata deroga di cui al primo comma dell'art. 5.1. Si precisa che entrambi i "domini" dovranno vistare il libretto.

Articolo 5.4 (Annotazioni delle altre attività svolte)

Gli atti, giudiziali e stragiudiziali, nel numero minimo di dieci, devono essere specificamente individuati (ad esempio: atto di citazione, precetto, verbale di conciliazione, contratto, atto di costituzione di parte civile, atto d'appello, etc.) con l'enunciazione del loro oggetto (ad esempio: imputazione penale, pagamento somma, risarcimento danno, compravendita, etc.).

Il Consiglio dell'Ordine ha la facoltà di richiedere al praticante la produzione di copia degli atti indicati nel libretto, previa eliminazione di ogni riferimento alle parti interessate.

Le questioni giuridiche trattate, nel numero minimo di cinque, prevedono l'esposizione del tema, seppur succintamente.

Articolo 5.5 (Relazioni)

Tra gli adempimenti della pratica rientra la redazione, al termine del primo anno e alla fine del tirocinio, di un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo. La relazione deve essere presentata unitamente al libretto ed alla scheda.

Le relazioni devono riguardare le vicende giudiziali e stragiudiziali seguite dal praticante e devono contenere un'esemplificazione delle questioni giuridiche affrontate con la relativa trattazione. Non possono consistere nella riproduzione degli atti di parte o dei pareri formulati al cliente, né in un mero riepilogo dei fatti storici oggetto della vertenza o delle fasi del processo.

E' facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opportuni al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.

Articolo 5.6 (Visto semestrale)

Il libretto, con tutte le annotazioni e con l'attestazione del dominus, unitamente alla scheda e alle relazioni (queste ultime al secondo e terzo semestre), deve essere presentato presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine entro sessanta giorni dal termine del relativo semestre ai fini della convalida del medesimo. Pertanto, la tardiva presentazione del libretto comporterà il mancato riconoscimento del semestre. Il semestre va calcolato secondo il calendario comune, con i criteri dettati dagli ultimi due capoversi dell'art. 2963 del codice civile, a decorrere dalla data di prima iscrizione nel Registro dei praticanti.

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto e della scheda, così come in caso di mancata approvazione dei medesimi, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione dopo il II e III semestre.

In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti ex tunc. Il Consiglio dell'Ordine, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

Articolo 5.7 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

La vigilanza ed il controllo sull'effettivo svolgimento del tirocinio verrà esercitata dal Consiglio dell'Ordine anche a mezzo di organi delegati, nel rispetto delle previsioni dell'art. 8 D.M. 17 marzo 2016 n. 70.

Al fine di accertare il regolare e proficuo svolgimento del tirocinio, il praticante, così come il professionista (o i professionisti) presso il cui studio la pratica è svolta, potranno essere convocati dai componenti della competente Commissione del Consiglio dell'Ordine per eventuali chiarimenti.

L'idoneità e l'adeguatezza della pratica potranno essere accertate anche tramite verifiche presso le Cancellerie degli Organi Giudiziari.

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, nella scheda o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta. In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica ed a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

Articolo 5.8 (Abilitazione al patrocinio sostitutivo)

Decorsi 6 mesi dall'iscrizione nell'apposito registro, il praticante può presentare domanda per ottenere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo ai sensi dell'art. 41 comma 12, L. 247/12.

La durata massima del patrocinio sostitutivo è di 5 anni. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo perde in ogni caso efficacia alla scadenza dei 6 anni dall'iscrizione nel registro dei praticanti.

L'esercizio del patrocinio sostitutivo è subordinato al previo giuramento da rendersi nelle forme previste dall'art. 9, comma 3, DM 17/03/2016 n. 70.

Il patrocinio sostitutivo abilita il praticante ai sensi dell'art. 41 c.12 Legge 31 dicembre 2012 n. 247 alla sostituzione del dominus.

Articolo 5.9 (Compiuta pratica)

Al termine dei diciotto mesi di pratica il praticante deve presentare tutta la documentazione relativa agli adempimenti di cui agli articoli precedenti, ed il Consiglio dell'Ordine, effettuati i necessari accertamenti, rilascia certificazione di compiuta pratica.

Articolo 5.10 (Trasferimento di studio)

Il praticante, in caso di trasferimento presso altro studio professionale, informa immediatamente e in forma scritta il Consiglio dell'Ordine, allegando dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le modalità di cui alle precedenti norme.

L'eventuale pratica effettuata nel nuovo studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.

Articolo 6 (Altre tipologie di svolgimento della pratica)

Articolo 6.1 (Praticante presso Uffici Giudiziari e altre forme alternative)

Il tirocinio presso gli Uffici Giudiziari può sostituire lo svolgimento della pratica per l'accesso alla professione forense per un periodo massimo di due semestri ed è regolato dal DM 17/03/2016 n. 70 (art. 3, co.4), dall'art. 44 L. 247/2012 e dall'art. 73 D.L. 21.06.2013 n. 69.

Articolo 6.2 (Pratica all'estero)

La pratica, previa comunicazione al Consiglio dell'Ordine, e per non più di sei mesi, può essere svolta presso altro Paese dell'Unione Europea ex art. 6 D.L. 17.03.2016 n. 70.

Articolo 6.3 (Pratica forense e scuola di specializzazione)

Il praticante può frequentare la scuola di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D.lgs. 398/97 che ha validità di un anno ai fini del compimento del tirocinio per le professioni di avvocato ai sensi dell'art. 41 comma 9 della legge 247/12, contestualmente alla pratica forense presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato.

Articolo 6.4 (Praticante ammesso al tirocinio anticipato)

Il tirocinio anticipato degli studenti universitari è ammesso ed è regolato dall'art. 5 DM 17/03/2016 n. 70.

Articolo 7 (Obblighi deontologici per i tirocinanti)

Il tirocinio professionale è svolto con assiduità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. L'inosservanza da parte del praticante delle disposizioni del presente Regolamento e di quelle contenute nel DM 17/03/2016 n. 70, nonché la mancata comunicazione delle informazioni richieste o la loro non veridicità, sono ostative alla convalida di ogni semestre, in relazione al quale il Consiglio dell'Ordine abbia accertato le violazioni. Tale condotta è fonte di responsabilità disciplinare.

Articolo 8 (Cancellazione dal Registro dei praticanti)

Il praticante non abilitato al patrocinio, previa la sua convocazione, sarà cancellato d'ufficio dal Registro speciale dei praticanti una volta conseguito il certificato di compiuta pratica, salvo richiesta di mantenere l'iscrizione, mentre il praticante abilitato potrà conservare l'iscrizione per tutto il periodo di vigenza dell'abilitazione e sarà cancellato d'ufficio allo scadere dell'abilitazione medesima.

Articolo 9 (Scuola Forense)

La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine è obbligatoria per un periodo non inferiore ai 18 mesi ed è organizzata in moduli semestrali.

Affinchè sia ritenuto adempiuto l'obbligo di frequenza è richiesta la frequenza ad almeno l'80% delle ore di lezione di ogni modulo semestrale.

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti o, in ipotesi di lezioni da remoto, dal mantenimento del collegamento video.

Le eventuali spese organizzative sono a carico degli iscritti.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1° aprile 2022.

Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità viene pubblicato sul sito del Consiglio dell'Ordine e viene inviato a tutti gli iscritti all'Albo.